

Codice A1604B

D.D. 21 gennaio 2021, n. 29

Rimborso di quota parte del canone di concessione versato dalla società Milanesio Srl (C.F. 02694080041), ora MASA-E Srl (C.F. 94033790042). Codice utenza: CN00774.



ATTO DD 29/A1604B/2021

DEL 21/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Rimborso di quota parte del canone di concessione versato dalla società Milanesio Srl (C.F. 02694080041), ora MASA-E Srl (C.F. 94033790042). Codice utenza: CN00774.

Premesso che MASA-E Srl (C.F. 94033790042) ha presentato (ns. protocollo 00094362 - 12/10/2020 e la nota integrativa 00111657 - 18/11/2020) istanza di rimborso dei canoni versati per l'utenza CN00774 per le annualità 1999-2013 per una somma complessiva pari a euro 134.181,83 adducendo a motivazione il rilascio della determinazione dirigenziale di decadenza del diritto di derivare n. 545 del 29.12.2011 e *«perché non è stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione della centrale idroelettrica»*;

preso atto che nell'istanza di rimborso presentata, la società MASA-E Srl (C.F. 94033790042) ha dichiarato che in data 11.12.2019 la società Milanesio Srl (C.F. 02694080041) titolare della concessione di derivazione di acqua identificata con il codice utenza CN00774 è stata fusa con la società istante;

vista la determinazione dirigenziale di concessione di derivazione d'acqua n. 49 del 08.10.1999 rilasciata dalla provincia di Cuneo per uso energetico dal torrente Milanesio alla società Milanesio Srl (C.F. 02694080041);

preso atto che la provincia di Cuneo con determinazione dirigenziale del 29.12.2011, n. 545, ha dichiarato la decadenza della suddetta concessione *“per non uso per un triennio consecutivo del diritto oggetto di concessione nonché per grave e reiterata inosservanza delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti e nel disciplinare,...”*;

accertato che per la suddetta utenza identificata con il codice CN00774, la società Milanesio Srl ha versato in data 31.01.2013 l'annualità 2013 per un importo pari a euro 19.640,00 e che la stessa non era più dovuta a seguito del provvedimento di decadenza della concessione della Provincia di Cuneo del 29.12.2011;

ritenuto, pertanto, di dover riconoscere alla società Milanesio Srl, ora MASA-E Srl , un credito di euro 19.640,00, per il solo versamento effettuato in data 31.01.2013 dalla società Milanesio Srl, ritenendo invece dovuti i precedenti versamenti relativi al periodo di validità del titolo concessorio;

vista la nota regionale di rigetto parziale del 26.11.2020, prot. n. 115646, con la quale questo Settore ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo nonché i motivi ostativi all'accoglimento totale dell'istanza per le motivazioni in essa riportate che si considerano integralmente richiamate nel presente atto;

vista la nota del 07.12.2020, prot. n. 00119846, con la quale la società MASA-E Srl, in risposta al predetto preavviso di rigetto parziale del 26.11.2020, ha presentato osservazioni affinché gli venga riconosciuto il rimborso del versamento effettuato per l'annualità di canone 2011;

valutate le osservazioni della società che sostiene la non corrispondenza al vero della dichiarazione di «complessiva situazione di inerzia nell'esercizio del diritto» come anche riportato nella determinazione dirigenziale provinciale di decadenza del diritto a derivare n. 545/2011, poiché la società Milanesio Srl nel periodo 2010-2013 ha promosso diverse attività volte al conseguimento delle autorizzazioni necessarie per la costruzione dell'impianto ma ha riscontrato «difficoltà nell'ottenimento» delle medesime. Difficoltà identificate con la richiesta di sottoporre al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) il progetto di variante non sostanziale al progetto originario rilasciato con determinazione dirigenziale n. 49/1999; progetto di variante presentato alla provincia di Cuneo in data 18.01.2011;

ritenuto di non poter accogliere le predette osservazioni del 4.12.2020 presentate dalla società MASA-E Srl per i seguenti motivi:

- la concessione è stata rilasciata in data 10.08.1999 e a distanza di oltre 10 anni i lavori di realizzazione della centrale idroelettrica non erano ancora stati avviati, come dichiarato dal concessionario in data 25.11.2010, e non era ancora stato nemmeno presentato il progetto esecutivo delle opere, come previsto dall'art. 25 del disciplinare di concessione (la scadenza di presentazione sarebbe stata il 8.01.2000);
- il concessionario, a seguito del preavviso di decadenza della concessione, inviata dalla Provincia di Cuneo con nota del 30.11.2010, e alla proroga del termine decadenziale di un anno, concesso dalla medesima Provincia con successiva nota del 27.01.2011, decide di modificare la concessione presentando in data 18 gennaio 2011 una istanza di variante non sostanziale che sarà poi assoggettata alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- successivamente, a seguito della presentazione da parte del concessionario di un'ulteriore domanda di proroga per il deposito della documentazione richiesta, la Provincia di Cuneo dichiara decaduta la concessione con determinazione del 29.12.2011, n. 545 in quanto ritiene non pertinenti le motivazioni addotte dall'istante, visto anche *“il notevole lasso di tempo già intercorso rispetto all'esito della procedura di Verifica non ragionevole né giustificabile sulla base dell'esigenza di predisporre la documentazione necessaria per la procedura di VIA/procedimento unico d.lgs 387/2003”*;

Dalla successione degli eventi sopra tratteggiata, risulta evidente l'inerzia dell'interessato nel dare corso alle attività necessarie per lo sfruttamento della concessione di derivazione rilasciatagli dalla Provincia. In un primo tempo, infatti, pur avendo ottenuto il titolo necessario per la derivazione delle acque, il concessionario è rimasto inerte per un periodo di oltre dieci anni, ovvero fino a che non ha ricevuto dalla Provincia, proprio a causa di tale sua inerzia, un preavviso di decadenza della concessione. Solo a seguito di tale intimazione l'interessato si è attivato, ma non per dare seguito al titolo di derivazione ottenuto, bensì presentando alla Provincia una istanza di variante della

concessione rilasciatagli. A seguito dell'istruttoria di competenza l'Amministrazione provinciale ha stabilito che le modificazioni proposte dall'istante alla concessione originaria dovessero essere assoggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale, intimando all'interessato di depositare la documentazione a tale fine necessaria. Infine, a fronte dell'ennesima richiesta di proroga da parte del soggetto istante, la Provincia ha dichiarato, con determinazione del 29.12.2011 n. 545, la decadenza del concessionario dal diritto di derivare l'acqua con motivazioni chiaramente riconducibili alla perdurante inerzia del concessionario nel dare seguito alle iniziative di sua competenza, protrattasi per oltre un decennio e culminata, da ultimo, con la richiesta di proroga per il deposito della documentazione necessaria per istruire la variante richiesta dal medesimo concessionario, ritenendo non pertinenti le motivazioni addotte dall'istante.

considerato quindi che il mancato esercizio del diritto di derivazione, a seguito del rilascio della relativa concessione, è imputabile non ad atto o comportamenti ostruzionistici da parte dell'Amministrazione pubblica o a eventi imponderabili, bensì a scelte imprenditoriali dell'istante che hanno ritardato lo sfruttamento della risorsa idrica;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D. Lgs 112/1998 con il quale è stata trasferita alla Regione la competenza nella riscossione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche;
- visto il Regolamento Regionale 15/R del 2004 sulla disciplina dei canoni per l'uso di acqua pubblica che demanda al Dirigente della Direzione Regionale competente il compito di accertare il diritto al rimborso e quantificare la relativa somma da liquidare;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

determina

- di riconoscere un credito di euro 19.640,00 versato in data 31.01.2013 dalla società Milanesio Srl titolare della concessione oggetto dell'istanza ed incorporata tramite fusione a far data dal 11.12.2019 nella società MASA-E Srl (C.F. 94033790042). Tale credito sarà utilizzato a compensazione dell'annualità di canone 2021 della derivazione identificata col codice utenza CN01220 di cui la società istante è titolare;
- di rigettare l'istanza di rimborso (ns. protocollo 00094362 - 12/10/2020 integrata con la nota 00111657 - 18/11/2020) relativamente ai canoni versati per le annualità 1999-2012 per le motivazioni riportate in premessa che si ritengono integralmente richiamate;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 gg dalla notifica al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin